



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 111 del 08-07-2020	Oggetto: Presa d'atto del decesso del dipendente comunale matricola 32. Impegno di spesa delle competenze maturate e non corrisposte alla data della risoluzione del rapporto.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PRESO ATTO che in data 19/05/2020 è deceduta la dipendente Cosimetti Miryam, matricola n. 32, assunta presso il Comune di Norcia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno in data 09/12/1987 con profilo di educatrice asilo nido categoria giuridica C, posizione economica C3;

VISTA la disposizione contrattuale dell'art. 27- ter, comma 1 lett. c) del CCNL 6/7/95 per la quale la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per decesso del dipendente;

VISTI E RICHIAMATI:

- L'art. 12, comma 8 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 09/05/2006 che dispone: "In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti".
- l'art. 2122 cod. civ., rubricato "Indennità in caso di morte", per il quale "1. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. 2. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. 3. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità".

DATO ATTO che:

- la dipendente alla data del decesso ha maturato un'anzianità di servizio pari a complessivi 32 anni, 5 mesi e 10 giorni;
- ai sensi dell'art. 39 del CCNL 1995 come sostituito dall'art. 12 del CCNL del 09/05/2006, agli aventi diritto compete un'indennità di mancato preavviso pari a 4 mesi di retribuzione, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 12 c. 1 lettera c) del CCNL del 09/05/2006, computando:

- a) la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lettera c) del CCNL 09/05/2006;
- b) l'assegno per il nucleo familiare ove spettante;

- c) il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5 del CCNL 09/05/2006;
- d) l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22/01/2004;
- e) le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14/09/2000;

ACCERTATO CHE la dipendente, assente per motivi di salute, non ha potuto usufruire delle ferie spettanti e che alla data del decesso presentava un residuo ferie maturate e non godute pari a n. 46 giorni;

VISTA la normativa in materia di pagamento sostitutivo delle ferie non godute, in particolare l'art. 28 comma 11 del CCNL 21.05.2018;

PRESO ATTO che in materia di ferie non fruita e maturate in deroga a quanto stabilito dall'art. 5, comma 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, (Spending review), secondo cui le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle autorità indipendenti, devono obbligatoriamente essere fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La norma si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Il divieto non si applica, secondo quanto stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere prot. n. 29795/2012, nei casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità;

VISTO l'art. 28 comma 18 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, secondo il quale il compenso sostitutivo delle ferie non fruita è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9/5/2006;

DATO ATTO che le somme spettanti per indennità sostitutiva del preavviso, che normalmente sono attribuite iure proprio agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 C.C. (coniuge, figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) vengono in mancanza di questi ultimi erogate per successione agli eredi, ovvero entrano a far parte dell'asse ereditario, come per i compensi per ferie non godute, che entrano sempre a far parte dell'asse ereditario (somme percepite iure successionis);

RITENUTO, per tutto quanto sopra richiamato ed osservato, di dover liquidare le spettanze derivanti dalla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, per causa di morte, a favore degli eredi aventi diritto dell'ex dipendente Cosimetti, matricola 32;

QUANTIFICATE le somme dovute agli eredi per ferie non godute, indennità per mancato preavviso, tredicesima e straordinari sisma;

VISTI:

- il Decreto Lgs. 267/2000;
- il Decreto Lgs. 165/2001;
- il CCNL Funzioni locali del 21/05/2018;

- Il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
tutto ciò premesso;

DETERMINA

1) di prendere atto, per ogni conseguente effetto, della cessazione del rapporto di lavoro della dipendente Sig.ra Cosimetti Miryam matricola n. 32 a causa del prematuro decesso della medesima avvenuto in data 19/05/2020;

2) di dare atto che la predetta dipendente, in servizio di ruolo presso questa Amministrazione comunale dal 09/12/1987, ha prestato servizio per 32 anni, 5 mesi e 10 giorni;

3) di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il suddetto dipendente con decorrenza dal 19/05/2020;

4) Di quantificare in capo all'ex dipendente l'importo lordo di €. 13.898,02 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e ferie non godute, tredicesima anno 2020 e straordinario sisma, come da seguente prospetto riepilogativo:

- Tredicesima (140 giorni) € 717,59
- Ferie non godute € 3.191,23
- Mancato preavviso € 8.021,78
- Straordinario sisma € 1.967,42

5) di corrispondere i crediti di lavoro derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro a causa di decesso della dipendente matricola 32, secondo le modalità espresse dall'erede e quantificati in € 8.021,78, somma relativa all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 12, comma 8, del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 9/5/2006 ed all'art. 2122 c.c., quantificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) del richiamato art. 12 CCNL 9/5/2006, nonché alla somma di € 3.191,23 per le ferie non godute, € 717,59 relative a 140 giorni di tredicesima per l'anno 2020 ed €. 1.967,42 per gli straordinari sisma, oltre gli accessori di legge a carico dell'Ente (oneri riflessi);

6) che si provvederà ad accreditare l'importo netto risultante, sulla base dei dati e dei riferimenti bancari indicati nella dichiarazione sostitutiva che sarà presentata dagli eredi;

7) di impegnare e liquidare con esigibilità 2021:

- a. la somma complessiva di € 13.898,02 da erogare agli eredi della ex dipendente matricola 32 per compenso ferie non godute, indennità per mancato preavviso, tredicesima anno 2020 (140 giorni) e straordinario sisma sui seguenti capitoli:
 - quanto ad € 11.930,60 per compenso ferie non godute, indennità di mancato preavviso e tredicesima anno 2020 al capitolo 1640;
 - quanto ad € 1.967,42 per straordinari sisma da imputare al capitolo 2550/21;

b. di impegnare con esigibilità 2021 inoltre:

- la somma di € 3.307,73 sul Capitolo 1650 per oneri riflessi - CPDEL;
- la somma di € 25,83 sul Capitolo 1650/2 per oneri riflessi - INADEL;
- la somma di € 1.181,33 sul Capitolo 26 per IRAP;
- di accertare la somma di € 1.967,42 al capitolo 76 - 6

8) di provvedere a porre in essere gli adempimenti necessari alla corresponsione, da parte dell'INPS, gestione dipendenti pubblici, l'indennità di fine servizio.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, li

Il Responsabile dell'Area

LORETTA MARUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 22-02-2021 al 09-03-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI